C/2023/397

23.11.2023

P9_TA(2023)0070

Attività del Mediatore europeo — Relazione annuale 2021

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2021 (2022/2141(INI))

(C/2023/397)

Il Parlamento europeo,

— vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2021,

— visto l'articolo 10, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visti l'articolo 15, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 228, e l'articolo 298, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— visti gli articoli 11, 41, 42 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

— vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento europeo, del 24 giugno 2021, che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom ([1]),

— visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento europeo il 6 settembre 2001,

— visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1º aprile 2006,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

— vista la sua risoluzione, del 9 marzo 2022, sull'interazione con i cittadini: il diritto di petizione, il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo e l'iniziativa dei cittadini ([2]),

— visti l'articolo 54 e l'articolo 232, paragrafo 1, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0054/2023),

A. considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2021 è stata ufficialmente presentata alla Presidente del Parlamento europeo il 7 giugno 2022 e che la Mediatrice, Emily O'Reilly, ha presentato la relazione alla commissione per le petizioni l'8 settembre 2022 a Bruxelles;

B. considerando che gli articoli 20, 24 e 228 del TFUE e l'articolo 43 della Carta abilitano il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

C. considerando che l'articolo 15 TFUE stabilisce che «al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile» e che «qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»; che garantire che i cittadini dell'Unione ricevano servizi di qualità e che l'amministrazione dell'UE risponda alle loro esigenze e preoccupazioni è essenziale per tutelare i diritti dei cittadini e le libertà fondamentali;

D. considerando che, in virtù dell'articolo 41 della Carta sul diritto alla buona amministrazione, «ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione»;

([1]) GU L 253 del 16.7.2021, pag. 1.
([2]) GU C 347 del 9.9.2022, pag. 110.

E. considerando che l'articolo 298, paragrafo 1, TFUE stabilisce che «nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente»;

F. considerando che il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, il diritto di petizione e l'iniziativa dei cittadini europei sono strumenti partecipativi che incoraggiano la trasparenza, la democrazia partecipativa e la cittadinanza europea attiva;

G. considerando che nel 2021 la Mediatrice ha aiutato 20 536 persone, ha avviato 338 indagini, di cui 332 basate su denunce e 6 avviate di propria iniziativa, e ha archiviato 305 indagini (300 basate su denunce e 5 avviate di propria iniziativa); che la maggior parte delle indagini riguardava la Commissione (208 indagini, pari al 61,5 %), seguita dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) (16 indagini, pari al 4,7 %), il Parlamento (13 indagini, pari al 3,8 %), l'Ufficio europeo di selezione del personale (13 indagini, pari al 3,8 %), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) (11 indagini, pari al 3,3 %), l'Agenzia europea per i medicinali (8 indagini, pari al 2,4 %), il Consiglio dell'Unione europea (7 indagini, pari al 2,1 %), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (6 indagini, pari all'1,8 %) e altre istituzioni (34 indagini, pari al 10,1 %);

H. considerando che i tre temi principali nelle indagini archiviate dalla Mediatrice nel 2021 erano la trasparenza e la responsabilità (accesso alle informazioni e ai documenti) (29 %), la cultura del servizio (26 %) e l'utilizzo appropriato dei poteri discrezionali, anche nelle procedure d'infrazione (18 %); che altri temi riguardavano il rispetto dei diritti procedurali, il rispetto dei diritti fondamentali, la buona gestione delle questioni relative al personale, la sana gestione finanziaria, la partecipazione del pubblico al processo decisionale dell'UE, le questioni etiche e la denuncia delle irregolarità in relazione all'amministrazione dell'UE;

I. considerando che nel 2021, nel quadro del suo lavoro strategico, l'ufficio del Mediatore ha avviato sei nuove indagini strategiche concernenti: il modo in cui la Commissione gestisce i casi delle «porte girevoli» che interessano alcuni membri del suo personale; la trasparenza delle interazioni della Commissione europea con esponenti dell'industria del tabacco; le modalità con cui Frontex ottempera ai propri obblighi in materia di diritti fondamentali e garantisce la responsabilità relativamente all'ampliamento dei propri compiti; le modalità di gestione dell'Agenzia europea per la difesa relativamente alla richiesta dell'ex direttore esecutivo di assumere una carica di alto livello presso Airbus; le modalità di monitoraggio della Commissione europea relativamente all'utilizzo dei fondi UE per la promozione del diritto delle persone con disabilità e degli anziani a una vita indipendente e il modo in cui la Banca europea per gli investimenti conserva determinate informazioni personali dei candidati prima di prendere decisioni di assunzione;

J. considerando che la Mediatrice, in un'ampia indagine sulle «porte girevoli» che ha riguardato un campione di 100 decisioni adottate dalla Commissione nel periodo 2019–2021, ha constatato che la Commissione ha vietato solo due attività;

K. considerando che il 2021 ha segnato il ventesimo anniversario dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1049/2001 ([3]) (regolamento sulla trasparenza) relativo all'accesso del pubblico ai documenti; che, per tutto il 2021, la Mediatrice ha reso l'accesso ai documenti una delle priorità del suo ufficio, dato che la trasparenza rimane il tema principale delle denunce e la priorità del suo lavoro; che la Mediatrice ha organizzato una conferenza pubblica su come modernizzare il regolamento sulla trasparenza per soddisfare le esigenze pubbliche in questo settore;

L. considerando che la CGUE ha ripetutamente affermato che è proprio la trasparenza del processo legislativo, nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, che contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini dell'UE e ad accrescere la loro fiducia; che, secondo quanto stipulato dalla CGUE, è di fatto una mancanza di informazioni e di dibattito che può suscitare dubbi nei cittadini e facilitare la diffusione di disinformazione, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche circa la legittimità del processo decisionale nel suo complesso ([4]);

M. considerando che migliorare la partecipazione dei cittadini e garantire la trasparenza a livello dell'UE è essenziale per ridurre il divario percepito tra l'Unione europea, le sue istituzioni, i suoi cittadini e le loro organizzazioni rappresentative, superare il basso livello di fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE e attuare un'autentica democrazia multilivello; che il Mediatore svolge un ruolo fondamentale nel colmare tale divario;

([3]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

([4]) Sentenze della Corte di giustizia del 1º luglio 2008, *Svezia e Turco/Consiglio*, C-39/05 P e C-52/05 P, ECLI:EU:C:2008:374, punto 59, e del 22 marzo 2018, *Emilio De Capitani/Parlamento europeo*, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167, punto 78.

N. considerando che le denunce dei cittadini al Mediatore rappresentano un elemento essenziale della democrazia partecipativa e della legittimità del processo decisionale dell'Unione in quanto promuovono la trasparenza e la buona amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'UE; che il ruolo del Mediatore si è sviluppato nel corso degli anni e che può ora avvalersi di poteri di iniziativa per aiutare ad affrontare i problemi sistemici nell'amministrazione dell'UE e formulare raccomandazioni di miglioramento per risolvere vari casi di cattiva amministrazione, assumendo così un ruolo sempre più importante nella vita dei cittadini su questioni quali l'ambiente, la migrazione e la salute;

O. considerando che nei casi in cui una denuncia esula dal suo mandato, il Mediatore dovrebbe consigliare al denunciante di deferirla a un'altra autorità o alla commissione per le petizioni;

P. considerando che la CGUE ha sottolineato che il modello democratico adottato dall'Unione presenta due dimensioni: democrazia rappresentativa, sancita dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, e democrazia partecipativa, sancita dall'articolo 10, paragrafo 3, TUE; che la prima dimensione implica che i rappresentanti dei cittadini siano responsabili delle decisioni che prendono e che la seconda consente ai cittadini dell'Unione di partecipare al processo decisionale; che la CGUE ha stabilito che la trasparenza è pertinente ai fini di entrambe le dimensioni ([5]);

Q. considerando che, nel suo lavoro strategico nel 2021, l'ufficio del Mediatore ha avviato iniziative nuove e strategiche sui seguenti temi: modalità di registrazione da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE di testi e messaggi istantanei inviati/ricevuti da membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni professionali; intelligenza artificiale e amministrazione dell'UE; dovere dell'amministrazione dell'UE di informare il pubblico su come esercitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti dell'UE; trasparenza del portale dell'UE in merito alla gestione di gare di appalto aggiudicate dalle proprie istituzioni; obblighi di trasparenza della Commissione europea nel contesto della futura revisione della legislazione dell'UE sul tabacco; modalità di pubblicazione da parte della Commissione europea delle informazioni sulle riunioni tra commissari e organizzazioni o lavoratori autonomi e modalità di garanzia da parte della Commissione europea del rispetto dei diritti umani nel contesto degli accordi commerciali internazionali;

R. considerando che la CGUE, in riferimento al riconoscimento al pubblico del più ampio diritto di accesso possibile ai documenti dell'UE, ha affermato che la trasparenza, al riguardo, contribuisce a rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo; che la CGUE ha sostenuto che la possibilità, per i cittadini, di conoscere il fondamento dell'azione legislativa è condizione per l'esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici ([6]);

S. considerando che la CGUE ha interpretato l'articolo 10, paragrafo 3, TUE nel senso che, in un sistema fondato sul principio di legittimità democratica, i colegislatori devono rispondere dei loro atti nei confronti del pubblico; che, secondo quanto statuito dalla CGUE, l'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all'interno delle istituzioni partecipando alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti ([7]);

1. approva la relazione annuale per il 2021 presentata dalla Mediatrice europea e ne elogia l'eccellente presentazione dei fatti e dei dati più importanti concernenti l'attività della Mediatrice nel 2021;

2. si congratula con Emily O'Reilly e il suo ufficio per l'eccezionale lavoro svolto e gli sforzi costruttivi volti a trovare un equilibrio tra il diritto al lavoro delle istituzioni dell'UE e l'interesse pubblico a disporre di un'amministrazione dell'UE che operi con i più elevati standard di integrità e responsabilità; li elogia per aver rafforzato la democrazia rappresentativa e partecipativa, migliorando nel contempo la partecipazione pubblica al processo decisionale dell'Unione e la legittimità dello stesso; riconosce che il lavoro della Mediatrice ha portato cambiamenti positivi all'interno delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

3. apprezza gli eccellenti rapporti intercorsi tra la Mediatrice Emily O'Reilly e la commissione per le petizioni nel 2021; plaude alla solida collaborazione tra i due organi quale importante strumento per accrescere la responsabilità democratica delle istituzioni dell'UE; ricorda che le relazioni con il Mediatore europeo figurano tra le competenze conferite alla commissione per le petizioni dal regolamento del Parlamento; apprezza l'interesse comune che emerge da diverse risoluzioni basate sulle indagini della Mediatrice, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità dell'amministrazione dell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19;

([5]) Sentenza della Corte di giustizia nella causa T-540/15, ECLI:EU:C:2018:167, punto 41.

([6]) Sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause C-39/05 e C-52/05 P, ECLI:EU:C:2008:374, punto 46; T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167, punto 80; *Consiglio/Access Info Europe*, del 17 ottobre 2013, C-280/11 P, ECLI:EU:C:2013:671, punto 33, e *Herbert Smith Freehills/Consiglio*, del 15 settembre 2016, T-710/14, ECLI:EU:T:2016:494, punto 35.

([7]) Sentenze della Corte di giustizia del 22 marzo 2011, *Access Info Europe/Consiglio*, C-233/09, ECLI:EU:C:2011:105, punto 69, e nella causa T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167, punto 98.

4. si compiace delle iniziative intraprese dalla Mediatrice per individuare modalità con cui le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE potrebbero sensibilizzare i cittadini in merito al loro diritto di accesso ai documenti; accoglie con favore la conferenza pubblica sul futuro delle norme in materia di accesso ai documenti, organizzata dall'ufficio del Mediatore a Bruxelles il 15 novembre 2021 e intitolata «Access to EU documents: what next?» (Accesso ai documenti dell'UE: prossime tappe);

5. si congratula con la Mediatrice per l'impegno profuso nella pubblicazione di una breve guida destinata all'amministrazione dell'UE sulle politiche e le pratiche da applicare per dare attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti dell'UE; si congratula con la Mediatrice per la consulenza fornita attraverso la guida interattiva disponibile sul sito web del Mediatore;

6. è fermamente convinto che l'accesso dei cittadini a tutti i documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE sia alla base di una democrazia partecipativa e contribuisca ad aumentare la conoscenza e il sostegno dei cittadini nei confronti delle istituzioni dell'UE; accoglie con favore l'impegno della Mediatrice per migliorare la partecipazione pubblica al processo decisionale dell'Unione e la legittimità dello stesso; ricorda che il diritto di deferire una questione al Mediatore rafforza l'impegno dei cittadini e la loro fiducia nei confronti delle istituzioni dell'UE, in quanto promuove la trasparenza e la buona amministrazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

7. ricorda che la CGUE ha sottolineato che il requisito di imparzialità, che si impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi nell'adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell'Unione europea; sottolinea che tale requisito mira a evitare situazioni di potenziali conflitti di interesse e copre tutte le circostanze su cui un funzionario o agente è chiamato a pronunciarsi, tenuto conto dell'importanza fondamentale della garanzia d'indipendenza e d'integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l'immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ([8]);

8. ritiene molto importante continuare a fornire ai cittadini dell'UE informazioni adeguate sul ruolo e sulla portata delle attività della Mediatrice e sulla sua influenza sullo sviluppo delle istituzioni dell'UE;

9. ricorda che uno dei modi per migliorare la percezione dell'UE da parte dei cittadini è quello di renderla più accessibile, comprensibile e trasparente ai loro occhi; ritiene che consentire ai cittadini di chiamare i loro governi a rispondere delle loro azioni rafforzerebbe i diritti democratici dei cittadini e aumenterebbe la fiducia di questi ultimi nel processo decisionale dell'UE; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per garantire il più alto grado di trasparenza possibile; esprime profondo rammarico per il fatto che, malgrado i numerosi appelli del Parlamento e della Mediatrice, l'attuale lavoro del Consiglio sia ancora inficiato dalla mancanza di trasparenza e i cittadini non abbiano un accesso adeguato ai documenti legislativi prodotti dal Consiglio; invita il Consiglio a rispettare le norme in materia di trasparenza di una democrazia, come previsto dai trattati e raccomandato dalla Mediatrice nella sua relazione speciale del maggio 2018 ([9]);

10. sottolinea che il 2021 ha segnato il ventesimo anniversario dell'entrata in vigore del regolamento sulla trasparenza; si compiace dell'attenzione particolare rivolta a tale questione dall'ufficio del Mediatore nel corso del 2021; osserva che tale sistema ha mostrato effetti positivi, ma potrebbe essere adeguato per adattarsi meglio agli sviluppi tecnologici; rileva con preoccupazione che la legislazione vigente in materia di accesso del pubblico ai documenti dell'UE risulta fortemente obsoleta in considerazione dei progressi tecnologici compiuti negli ultimi decenni nell'accesso alla documentazione e dei nuovi mezzi di comunicazione e dei diversi modi di registrare, gestire e conservare le informazioni; riconosce la necessità di una revisione del regolamento sulla trasparenza al fine di porre l'Unione in prima linea nell'accesso del pubblico ai documenti e nella trasparenza democratica per i cittadini; accoglie con favore il contributo della Mediatrice in relazione al regolamento sulla trasparenza e invita la Commissione, il Consiglio e la commissione competente del Parlamento a tenerne conto;

11. prende atto del fatto che la Commissione, come dichiarato dalla vicepresidente Věra Jourová durante la conferenza pubblica dal titolo «Access to EU documents: what next?» (Accesso ai documenti dell'UE: prossime tappe) tenutasi il 15 novembre 2021, è pronta a proseguire i lavori legislativi sull'accesso ai documenti in partenariato con i colegislatori;

12. sottolinea che la Mediatrice ha avviato un'iniziativa strategica relativa alle modalità con cui l'amministrazione registra i messaggi di testo e la messaggistica istantanea inviati e ricevuti dai membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni; sostiene l'impegno della Mediatrice teso a migliorare la modalità con cui l'amministrazione dell'UE gestisce i messaggi di testo, la messaggistica istantanea e altre nuove tecnologie nel quadro dei suoi obblighi di trasparenza;

([8]) Cfr. sentenza del 12 ottobre 2022, *Vasallo Andrés/Parlamento*, T-496/21, punto 21 (ECLI:EU:T:2022:628); sentenza del 27 marzo 2019, *Dr. August Wolff GmbH &Co. KG Arzneimittel e Remedia d.o.o./Commissione*, C-680/16 P, punto 26 (ECLI:EU:C:2019:257).

([9]) Relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine strategica OI/2/2017/TE relativa alla trasparenza del processo legislativo del Consiglio.

13. prende atto dell'indagine della Mediatrice sul rifiuto della Commissione di concedere accesso pubblico ai messaggi di testo scambiati tra la Presidente della Commissione e l'amministratore delegato di un'azienda farmaceutica in merito all'acquisto dei vaccini contro la COVID-19; ricorda che i messaggi di testo il cui contenuto riguarda le politiche, le attività e le decisioni che rientrano nella sfera di responsabilità dell'istituzione sono considerati documenti dell'UE ai sensi del regolamento sulla trasparenza; invita la Commissione a rispettare pienamente i principi di etica, trasparenza e responsabilità nei confronti dei cittadini europei;

14. ricorda l'indagine del Mediatore sul modo in cui la Commissione ha gestito una richiesta di accesso pubblico a documenti riguardanti la qualità delle mascherine chirurgiche distribuite nella primavera del 2020 durante la pandemia di COVID-19; osserva con preoccupazione che, al momento della presentazione della richiesta e durante una crisi sanitaria pubblica, la Commissione non ha garantito il massimo livello di trasparenza richiesto;

15. sottolinea la necessità di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni della Mediatrice del 2016 concernenti maggiore trasparenza nel processo decisionale; accoglie con favore l'invito della Mediatrice a una maggiore trasparenza nei triloghi, riconoscendo nel contempo la necessità di un giusto equilibrio tra la trasparenza e le particolari sfide e sensibilità legate al raggiungimento di compromessi sulle proposte legislative; ribadisce inoltre il suo invito a pubblicare, prima o subito dopo le riunioni di trilogo, la documentazione tra cui calendari, ordini del giorno, processi verbali, documenti esaminati, emendamenti e informazioni sulle delegazioni degli Stati membri e sulle loro posizioni e relativi processi verbali, in un formato online armonizzato e facilmente accessibile, per impostazione predefinita in linea con il regolamento sulla trasparenza e in conformità della giurisprudenza della CGUE;

16. accoglie con favore l'ampia indagine strategica della Mediatrice sul modo in cui la Commissione gestisce le situazioni di «porte girevoli» nonché le indagini della Mediatrice sulle «porte girevoli» in altri organismi dell'Unione europea, quali la Banca europea per gli investimenti o l'Agenzia europea per la difesa; ricorda che una corretta gestione della questione delle «porte girevoli» è essenziale per mantenere la fiducia nelle istituzioni dell'UE; ribadisce il suo invito alla Mediatrice a proseguire il suo lavoro per garantire la tempestiva pubblicazione dei nomi degli alti funzionari dell'UE coinvolti in casi di porte girevoli e a garantire la piena trasparenza per quanto riguarda tutte le informazioni correlate; invita la Commissione a inasprire le norme in materia di porte girevoli e conflitti di interessi e a garantire l'attuazione di norme rigorose in tutte le istituzioni dell'UE;

17. si congratula con la Mediatrice per l'indagine sulle modalità con cui la Commissione ha gestito le preoccupazioni in merito alla composizione del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali dell'UE, concludendo che le misure adottate dalla Commissione per attenuare i potenziali conflitti di interesse hanno avuto come risultato che solo sette dei 28 membri del gruppo fossero realmente indipendenti; sottolinea che in questo caso è stato riscontrato un caso di cattiva amministrazione; invita pertanto la Commissione a porre in essere le norme etiche più rigorose al fine di prevenire i conflitti di interesse e ad adottare ulteriori misure per affrontare il fenomeno delle «porte girevoli», nel pieno rispetto delle raccomandazioni della Mediatrice;

18. accoglie con favore l'indagine strategica della Mediatrice per valutare il modo in cui la Commissione garantisce la trasparenza delle sue interazioni con i rappresentanti di interessi del tabacco; deplora che, ad eccezione della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (DG SANTE) e della direzione generale Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), la Commissione non stia ancora garantendo una piena e proattiva trasparenza in merito alle riunioni con i rappresentanti dell'industria del tabacco; deplora che tale fallimento comprometta il pieno controllo pubblico, come richiesto dalle disposizioni della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC);

19. evidenzia che, a seguito di un'indagine sul meccanismo di denuncia di Frontex, nel corso della quale la Mediatrice ha richiamato l'attenzione sui ritardi accumulati dall'Agenzia nell'adempimento dei suoi nuovi obblighi nell'ambito del meccanismo stesso e di quelli del responsabile dei diritti fondamentali, la Mediatrice ha avviato un'indagine di propria iniziativa sulle modalità con cui Frontex ottempera ai propri obblighi in materia di diritti fondamentali e garantisce la responsabilità nel contesto dell'ampliamento dei propri compiti; sottolinea che tale indagine mirava a chiarire le questioni relative alla responsabilità delle operazioni congiunte di Frontex, alle attività relative ai rimpatri dei migranti e al sostegno alla migrazione negli accertamenti alle frontiere esterne dell'UE;

20. plaude all'avvio di un'indagine sul ruolo della Commissione nel valutare la sostenibilità dei progetti nel settore del gas elencati come progetti di rilevanza regionale dalla Comunità dell'energia — che riunisce l'UE, i paesi dei Balcani occidentali, i paesi della regione del Mar Nero e la Norvegia — in seguito a una denuncia di un'organizzazione della società civile, secondo cui la Commissione non avrebbe garantito un'adeguata valutazione della sostenibilità dei progetti nel settore del gas prima di inserirli nell'elenco; ricorda che tali progetti sono stati valutati secondo una metodologia precedentemente utilizzata dalla Commissione per il suo elenco di progetti di interesse comune, che attualmente risulta inadeguato e non è più utilizzato; ritiene che, in particolare nell'attuale contesto geopolitico dell'energia, i progetti energetici promossi o finanziati dall'UE dovrebbero essere valutati nel modo più trasparente, coerente e partecipativo possibile;

21. accoglie con favore le dichiarazioni della Mediatrice sulle procedure commerciali, che sottolineano come cattiva amministrazione il fatto che la Commissione non abbia ultimato una «valutazione d'impatto sulla sostenibilità» aggiornata prima di concludere i negoziati commerciali UE-Mercosur;

22. pone l'accento sull'importanza dell'adozione di uno statuto aggiornato dell'ufficio del Mediatore avvenuta nel giugno 2021; ricorda che il nuovo statuto codifica gran parte delle pratiche di lavoro applicate dall'ufficio negli ultimi anni; si compiace che lo statuto riveduto fornisca un quadro giuridico rafforzato per l'ufficio e introduca nuove garanzie che ne assicurano ulteriormente l'indipendenza; è fermamente convinto che il bilancio assegnato all'ufficio del Mediatore debba essere modificato per garantire risorse sufficienti per gestire efficacemente il carico di lavoro complessivo e affinché possa continuare a lavorare in modo competente al servizio dei cittadini europei;

23. si congratula con l'ufficio del Mediatore per l'attuazione e la revisione della procedura «accelerata», tesa ad assicurare una gestione rapida delle denunce relative all'accesso del pubblico ai documenti; constata che la procedura ha prodotto risultati eccellenti, tra cui una significativa diminuzione dei tempi di trattamento, un aumento del numero di denunce relative all'accesso ai documenti e la soddisfazione generale delle parti interessate in merito alla procedura «accelerata»;

24. accoglie con favore la nuova strategia per i diritti delle persone con disabilità presentata dalla Commissione il 3 marzo 2021, che copre il periodo 2021-2030 e stabilisce il quadro per l'attuazione dell'UNCRPD da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione;

25. plaude all'impegno profuso dalla Mediatrice; riconosce il suo lavoro in qualità di membro del quadro dell'UE volto a tutelare, promuovere e monitorare la corretta attuazione dell'UNCRPD da parte delle istituzioni dell'Unione; riconosce il ruolo dell'Europa quale partner globale a favore dell'inclusione delle persone con disabilità;

26. evidenzia i risultati di due indagini riguardanti le modalità di spesa dei fondi dell'UE in relazione agli istituti di assistenza sociale; accoglie con favore l'indagine di propria iniziativa della Mediatrice sulle modalità con cui la Commissione monitora i fondi dell'UE utilizzati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane a una vita indipendente;

27. accoglie con favore l'elenco delle migliori prassi per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità durante le emergenze, elaborato a seguito di un'iniziativa strategica sul modo in cui la Commissione affronta le esigenze specifiche dei membri del personale con disabilità nel contesto della pandemia di COVID-19; incoraggia la Mediatrice e il suo ufficio a proseguire il loro lavoro a favore delle persone con disabilità e a garantire che possano godere pienamente del loro diritto di adire il Mediatore europeo;

28. si congratula con la Mediatrice per aver ampliato il ruolo della Rete europea dei difensori civici nello sviluppo delle capacità e nella condivisione delle migliori pratiche tra le istituzioni dei difensori civici degli Stati membri, dei paesi SEE e dei paesi candidati all'adesione all'UE; si congratula con la Rete europea dei difensori civici per aver organizzato webinar mirati incentrati su diversi argomenti, tra cui l'intelligenza artificiale e l'e-government nelle pubbliche amministrazioni, il meccanismo di denuncia di Frontex e il monitoraggio dei rimpatri forzati, l'assistenza istituzionale, l'uso dei fondi dell'UE e gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19;

29. incoraggia la Mediatrice a proseguire la collaborazione con i difensori civici nazionali attraverso la Rete europea dei difensori civici; ritiene necessario rafforzare l'interazione e lo scambio di buone pratiche tra i difensori civici nazionali e regionali e la Mediatrice europea, in modo che i cittadini siano meglio informati sui loro diritti e ricevano orientamenti migliori per la presentazione delle loro denunce; invita questa rete a riflettere sul ruolo che i difensori civici nazionali e regionali potrebbero svolgere per coinvolgere maggiormente i cittadini dell'UE nel processo decisionale dell'Unione;

30. si congratula con la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione e con il SEAE, che sono stati insigniti del premio del Mediatore europeo per la buona amministrazione 2021 per i notevoli sforzi profusi lo scorso anno per aiutare a rimpatriare oltre mezzo milione di cittadini dell'UE bloccati in tutto il mondo a causa della pandemia di COVID-19;

31. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, alla Mediatrice europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi.